



DIPARTIMENTO  
AFFARI ESTERI

Prot. n° 17335/2024

San Marino, 16 febbraio 2024/1723 d.f.r.

Circolare n. 1/2024

A tutti

I soggetti interessati

**LORO SEDI**

**Oggetto: Circolare applicativa dell'articolo 12 (Residenza fiscale non domiciliata) della Legge n° 132 del 15 settembre 2023 "Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n°171".**

La presente Circolare è emanata ai sensi dell'art.12 comma 14 della Legge n° 132 del 15 settembre 2023 al fine di definire le procedure di rilascio e gestione delle Residenze fiscali non domiciliate, di seguito anche "RFND".

In base all'articolo 12 della Legge n° 132 del 15 settembre 2023 "*La Residenza fiscale non domiciliata è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di 30 (trenta) giorni ed un massimo di 150 (centocinquanta) giorni durante l'anno solare e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in alberghi che offrano standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela di elevata fascia economica.*"

#### **Requisiti generali per le società di gestione**

Per alberghi che offrono standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria, indicati al comma 1 dell'art.12 della Legge n. 132 del 15 settembre 2023, idonee al soggiorno delle persone fisiche per il rilascio della RFND, così come specificato nel comma 3 dell'art. 27 della Legge n° 132 del 15 settembre 2023, si intendono gli alberghi riconducibili alla categoria 5 stelle o superiore. I requisiti e le dotazioni per la classificazione della categoria 5 stelle o superiori sono indicati nel "*Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai Titoli II e III della Legge n°22/2006 - Legge quadro sul Turismo*".

In considerazione del fatto che le strutture per il rilascio della RFND possono essere strutture anche non utilizzate con finalità esclusivamente turistica ma anche più propriamente ai fini residenziali, i requisiti, le dotazioni e i servizi riconducibili alla categoria 5 stelle o superiori possono essere erogati anche attraverso l'utilizzo di più strutture fra loro complementari dislocate nel territorio, purché parte di un unico progetto aziendale.

#### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino  
T +378 (0549) 882 144 - F +378 (0549) 882 422 – dipartimentooffariesteri@pa.sm  
[www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)



### **Abilitazione delle imprese a svolgere servizi ricettivi per RFND**

Le società di gestione, che intendono ottenere l'abilitazione per il soggiorno dei RFND, devono ottenere apposita autorizzazione dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Le società di gestione interessate devono presentare apposita domanda di accreditamento presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, con raccomandata RR anticipata a mezzo mail all'indirizzo [info@esteri.sm](mailto:info@esteri.sm) e in cc all'indirizzo [segreteria.affariesteri@gov.sm](mailto:segreteria.affariesteri@gov.sm) allegando:

- Certificato di vigenza della società;
- Elenco e descrizione delle strutture ricettive e complementari di proprietà o in affitto per cui si chiede l'accreditamento;
- Elenco e tipologia dei servizi offerti ai RFND;
- Elenco dettagliato in cui vengano specificati investimenti o interventi di riqualificazione funzionali al soggiorno dei RFND e al miglioramento dei servizi offerti.

Le società di gestione che intendono accreditarsi per il soggiorno dei RFND attraverso l'utilizzo di più strutture complementari dislocate nel territorio che forniscono servizi di categoria 5 stelle o superiori, in aggiunta alla documentazione sopra elencata, devono presentare un business-plan dettagliato con un piano di investimento impegnativo volto alla realizzazione di una o più strutture ricettive di categoria 5 stelle o superiori all'interno del territorio.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, al fine del rilascio dell'autorizzazione, può richiedere ulteriore documentazione a supporto. Visionata la documentazione consegnata, rilascia o meno, alle società di gestione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sociale inerente la RFND entro 90 giorni. Il termine può essere prorogato di ulteriori 60 gg nel caso di approfondimenti anche in ragione dell'eventuale ulteriore documentazione prodotta.

Ricevuta l'autorizzazione, è facoltà delle società di gestione poter chiedere di aggiungere all'elenco delle strutture già autorizzate, ulteriori strutture funzionali ai servizi per i RFND, solo ed esclusivamente previa richiesta e successiva autorizzazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

### **Procedura di rilascio della RFND**

La RFND viene rilasciata alle persone fisiche che ne fanno richiesta solo ed esclusivamente attraverso le società di gestione accreditate.

Le società di gestione autorizzate al soggiorno dei residenti fiscali non domiciliati presentano domanda di rilascio di RFND, per conto della persona fisica interessata, all'Ufficio Stranieri della Gendarmeria allegando la seguente documentazione:

- modulo di richiesta per il rilascio della RFND predisposto dall'Ufficio Stranieri della Gendarmeria;
- copia del documento della persona fisica che ne fa richiesta valido per l'espatrio (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio);
- documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno della persona fisica richiedente la RFND presso la propria struttura abilitata.

### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**



L'interessato, a perfezionamento della pratica di richiesta della RFND, deve presentarsi all'Ufficio Stranieri della Gendarmeria ai fini:

- del rilascio di apposita autodichiarazione, sotto la propria responsabilità civile e penale, circa le cittadinanze possedute e i luoghi di residenza degli ultimi 7 anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi pendenti e regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualsivoglia paese;
- dell'effettuazione delle fotografie identificative;
- del rilascio di impronte digitali qualora l'interessato sia cittadino di Paese non aderente all'Unione Europea.

Al fine del computo del periodo per il rilascio della RFND, sono considerati validi soltanto i soggiorni effettuati in territorio presso le strutture autorizzate. A tal riguardo, si precisa che l'interessato che abbia già soggiornato in territorio, nell'anno solare, antecedentemente la data di richiesta di adesione alla RFND, deve produrre anche la documentazione comprovante il pagamento dei soggiorni effettuati presso le suddette strutture abilitate.

Il richiedente la RFND che intende presentare richiesta di estensione per i figli minori di età (legittimi, naturali o adottivi), deve segnalarlo nella apposita sezione del modulo di richiesta per il rilascio della RFND predisposto dall'Ufficio Stranieri della Gendarmeria e allegare in aggiunta alla documentazione sopra richiesta:

- Copia del documento/i del figlio/i valido per l'espatrio (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio) per i quali fa richiesta di estensione della RFND;
- Certificato di nascita con maternità e paternità;
- Autorizzazione alla richiesta della RFND sottoscritta da entrambi i genitori.

L'Ufficio Stranieri della Gendarmeria, verificata la documentazione e il rispetto dei requisiti previsti al comma 2 dell'art.12, entro 15 gg. lavorativi rilascia o nega la RFND mediante la consegna di apposito tesserino attestante la RFND medesima, il quale consente all'Interessato di poter soggiornare in territorio sammarinese da un minimo di 30 giorni a un massimo di 150 giorni.

In caso di concessione della RFND, la società di gestione provvede, per conto della persona fisica, al versamento dell'imposta annuale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) da eseguirsi al momento dell'ammissione nella struttura abilitata e comunque non oltre 30 gg dalla data del rilascio della RFND.

L'imposta sostitutiva annuale non è dovuta per i figli minori di anni 18.

Il mancato pagamento dell'imposta nei termini di cui sopra comporta l'immediata revoca della RFND.

L'Ufficio Stranieri della Gendarmeria tiene un registro elettronico dei nominativi di tutte le persone fisiche richiedenti la RFND. Le informazioni del registro sono condivise con l'Ufficio Tributario per la verifica di tutti gli adempimenti fiscali connessi con la RFND.

### **Procedura di revoca della RFND**

L'Ufficio Stranieri della Gendarmeria, in caso di mancato rispetto o violazione dei doveri o in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 12 e 13 della Legge n° 132 del 15 settembre 2023, emette il provvedimento di revoca immediata della RFND, trasmettendola al soggetto interessato e

### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino  
T +378 (0549) 882 144 - F +378 (0549) 882 422 – [dipartimentoaffariesteri@pa.sm](mailto:dipartimentoaffariesteri@pa.sm)  
[www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)



**DIPARTIMENTO  
AFFARI ESTERI**

alla società di gestione. Il provvedimento di revoca preclude all'interessato l'ottenimento di nuovi permessi almeno per i successivi cinque anni.

Per effetto della revoca, l'interessato decade dai benefici di cui alla Legge n° 132 del 15 settembre 2023.

**Protocolli operativi**

L'Ufficio Stranieri della Gendarmeria stipula con le società di gestione protocolli operativi per la gestione delle procedure di presentazione delle istanze di rilascio delle RFND.

I protocolli possono prevedere fra le altre cose anche indicazioni operative alla società di gestione per la raccolta delle informazioni relative al richiedente utili alla procedura di verifica e controllo dei requisiti e dei periodi di soggiorno.

**Ulteriori Informazioni**

Ci si riserva di integrare la presente Circolare n. 1/2024 con ulteriori informazioni e modalità applicative.

Come previsto dall'articolo 13 comma 8 della Legge n° 132 del 15 settembre 2023, con apposita Circolare il Dipartimento per le Finanze e il Bilancio, l'Ufficio Tributario o l'Ufficio Attività Economiche disciplinano le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali, amministrativi ed autorizzativi.

Il Direttore  
Matteo Mazza

Firmato digitalmente da: Matteo Mazza  
Organizzazione: PARSM/01  
Data: 16/02/2024 11:08:34



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino  
T +378 (0549) 882 144 - F +378 (0549) 882 422 – dipartimentoaffariesteri@pa.sm  
[www.esteri.sm](http://www.esteri.sm)